

Operazioni in contanti: nuova soglia a 5 mila euro

Con l'art. 1, comma 384, della Legge di Bilancio 2023, il legislatore interviene in modifica all'art. 49 del Dlgs. 21 novembre 2007, n. 231, sostituendo al comma 3-bis, secondo periodo, le parole: "1.000 euro" con le parole: "5.000 euro". Da ciò consegue che, a partire dal 1° gennaio 2023, viene elevata da 1.000 a 5.000 euro la soglia prevista per il trasferimento di denaro contante.

Tale limite trova applicazione **a prescindere dalla causale sottostante** e dal rapporto intercorrente tra i due soggetti interessati. La soglia massima si applica, quindi, non solo per l'acquisto di beni e servizi, ma anche, ad esempio, **per le donazioni**.

Il tetto di 5.000 euro opera dunque per i trasferimenti di denaro in contante e titoli al portatore in euro o in valuta estera, **a qualsiasi titolo** fra "soggetti diversi", siano esse persone fisiche o giuridiche.

Come precisato dal MEF nelle apposite FAQ, per "**soggetti diversi**" si intendono entità giuridiche distinte quali, a titolo esemplificativo, i trasferimenti intercorsi tra:

- due società,
- il socio e la società di cui questi fa parte,
- la società controllata e la società controllante,
- il legale rappresentante della società e il socio,
- due società aventi lo stesso amministratore,
- la ditta individuale ed una società, nelle quali le figure del titolare e del rappresentante legale coincidono.

Per contro, la limitazione all'utilizzo del denaro contante non si applica nel caso di:

- prelievo o versamento per cassa in contanti sopra soglia dal proprio conto corrente,
- prelievo dell'utile dalla ditta individuale effettuato dall'imprenditore persona fisica,
- conferimento effettuato dall'imprenditore persona fisica alla propria ditta individuale,

poiché non si tratta di un trasferimento tra soggetti diversi. Il trasferimento in contanti superiore ai valori massimi è vietato anche quando è effettuato con **più pagamenti**, inferiori alla soglia, che appaiono "artificiosamente frazionati".

È però perfettamente lecito pagare parte in **contanti e parte in assegno**, purché il contante sia inferiore al tetto di 5.000 euro.

L'art. 1, comma 2, lett. v) del Dlgs. n. 231/2007 precisa che per **operazione frazionata** si intende un'operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore ai limiti stabiliti dal Dlgs. n. 231/2007, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi e in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni.

Si noti che la finestra temporale di una settimana è **puramente indicativa**, posto che, anche oltre tale termine, la norma fa comunque salva la possibilità di qualificare l'operazione come artificiosamente frazionata quando ricorrano gli elementi per considerarla tale.

Non è invece ravvisabile la violazione nel caso in cui il trasferimento, considerato nel suo complesso, consegua alla **somma algebrica** di una pluralità di **imputazioni sostanzialmente autonome**, tali da sostanziare operazioni distinte e differenziate (ad es. singoli pagamenti effettuati presso casse distinte di diversi settori merceologici nei magazzini "cash and carry") ovvero nell'ipotesi in cui una pluralità di distinti pagamenti sia **connaturata all'operazione**

stessa (ad es. contratto di somministrazione), ovvero sia la conseguenza di un preventivo **accordo negoziale** tra le parti (ad es. pagamento rateale). In tali ultime ipotesi rientra, comunque, nel potere dell'Amministrazione **valutare, caso per caso**, la sussistenza di elementi tali da configurare un frazionamento realizzato con lo specifico scopo di eludere il divieto legislativo.

(MF/ms)